



Reggio Emilia, lì 20/12/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2019/093

Estensore: Dott. Domenico Savino

OGGETTO: Revoca in autotutela della Determinazione n. 88 del 10.12.2019 ed i relativi allegati, per l'affidamento di servizi tecnici per la verifica di praticabilità di strutture adibite a tribune esistenti presso n. 6 (sei) impianti sportivi comunali.

OGGETTO: Revoca in autotutela della Determinazione n. 88 del 10.12.2019 ed i relativi allegati, per l'affidamento di servizi tecnici per la verifica di praticabilità di strutture adibite a tribune esistenti presso n. 6 (sei) impianti sportivi comunali.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della "Fondazione per lo sport" del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- che lo Statuto stabilisce all'art. 29 comma 3 che *"ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata"*. In ambito contrattuale, cui quella delle concessioni deve essere ricondotta, l'art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ha attribuito all'esclusiva competenza dei Dirigenti non solo la presidenza delle commissioni di gara, ma tutta la responsabilità in tema di procedura d'appalto e della stipulazione dei contratti, compresa la fase l'approvazione di questi ultimi. A tal fine detta separazione di competenze è stata richiamata nello Statuto precisamente con l'intendimento di evitare specie nella materia delle concessioni di impianti il rischio di conflitto di interessi che potrebbero sorgere tra soggetti gestionali e rappresentanti di società sportive presenti all'interno dell'organo deliberativo;
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l'assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;

- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010;

Considerato che si è reso necessario provvedere all'acquisizione di servizi tecnici per la verifica di praticabilità di strutture adibite a tribune esistenti presso n. 6 (sei) impianti sportivi comunali e che in base a ciò con propria precedente Determinazione n. 88 del 10.12.2019 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'acquisizione di tale servizio ed i relativi allegati;

Riscontrato che, con comunicazione del RUP tramite mail del 20 dicembre 2019, è stato fatto rilevare che con PEC del 19 dicembre l'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna inoltrava rilievi in merito a talune clausole contenute nell'Avviso e la richiesta di rettifica dei requisiti di partecipazione, estendendola anche ai Geologi professionisti;

Dato atto che entro i termini fissati non è sin qui pervenuta offerta alcuna dagli operatori economici;

Rilevato che ad un successivo e più accurato esame, l'Avviso pubblico di gara, contenente le modalità di presentazione dell'offerta e le principali clausole descrittive del servizio, pur di importo inferiore a € 20.000,00 è suscettibile di miglioramento e che nel rispetto dell'interesse pubblico è corretto procedere all'indizione di nuova procedura di gara;

Constatato che ricorrono, in base a quanto precede, le condizioni previste dall'art. 21- quinquies della legge 241/1990 che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela;

Ritenuto pertanto necessario revocare in autotutela la Determinazione n. 88 del 10.12.2019 ed i relativi allegati, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 241/1990;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di revocare in autotutela per le ragioni espresse in narrativa ed ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 241/1990, la propria precedente determinazione n. 88 del 10.12.2019 ed i relativi allegati, relativi all'affidamento di servizi tecnici per la verifica di praticabilità di strutture adibite a tribune esistenti presso n. 6 (sei) impianti sportivi comunali;
- 2) di rinviare ad un successivo provvedimento l'indizione di nuova gara e l'approvazione dei nuovi allegati;

- 3) di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE

Dott. Domenico Savino

(documento firmato digitalmente)